

Introduzione

Commentario al Civile Commentato

Il Codice Civile resta il baricentro del sistema dei rapporti interprivati.

Né l'avvento della Costituzione, né il moto centrifugo innescato dalla 'decodificazione' (Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1989), né la crescente rilevanza del diritto europeo, né l'internazionalizzazione del diritto prodotta dal fenomeno 'globale' (**Auby, *La globalisation, le droit e l'état*, Paris, 2003; Cassese, *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, 2003; Galgano, *La globalizzazione e le fonti del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2006, 326 ss., che parla in termini di diritto civile "transnazionale" e di *lex mercatoria come diritto uniforme spontaneo*) hanno inciso sulla centralità dell'impianto codicistico. Se è vero che la Costituzione ha rivoluzionato il sistema delle fonti, privando il Codice di quella "funzione costituzionale" di cui era dotato, che la legislazione speciale ha – in forza di una peculiare "antitesi storica" – segnato un processo speculare rispetto al moto 'codificatorio', che la dimensione nazionale del diritto è recessiva rispetto ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (**art. 117, c. 1, Cost.**), il Codice Civile resta il punto nevralgico, la cui valenza ordinatrice del sistema privatistico non è revocabile in dubbio.**

Quali siano le cause di siffatta, perdurante, attualità è legittimo domandarselo.

Di certo, condizione di longevità è la capacità di coniugare certezza, uniformità di trattamento e apertura al 'nuovo'.

Primaria è l'esigenza di predefinite regole, indistintamente e uniformemente applicabili, a prescindere dagli "statuti dei gruppi" (Irti, *L'età della decodificazione*, cit., 26); come è primaria l'immanenza di principi generali, impermeabili al tempo, e adattabili all'esperienza e al suo continuo e cangiante divenire (v. Alpa,

I principi generali, in Iudica-Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2006).

Ai bisogni di certezza, uniforme applicazione e tendenziale 'completezza' quest'ultima per effetto di clausole generali e norme giuridiche indeterminate (v. **Di Majo, *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1984, 59 ss.; Castronovo, *L'avventura delle clausole generali*, ivi, 1986, 21 ss.; Rodotà, *Il tempo delle clausole generali*, ivi, 1987, 709 ss.) – risponde, da sempre, il Codice Civile, sistema ordinato e ordinante (Barcellona, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006, 3; v. anche Rodotà, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1967, I, 88, che identifica la funzione ordinatrice del diritto nella razionalizzazione dell'esistente), retto da principi applicabili senza distinzioni dovute a iura singularia (Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, 37-39).**

E la generalità dei principi e delle clausole (**per un possibile distinguo di queste ultime dai primi: Uda, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, Torino, 8 2004, 72-73**)

consente il fecondo dialogo con giurisprudenza e dottrina, che hanno adeguato il dettato codicistico ai valori costituzionali, europei ed internazionali, il

sentire condiviso della 'comunità' globale (v., ad es., Alpa, *La cultura delle regole*.

Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari, 2009, 370-371, che parla di «diritto civile giurisprudenziale»).

Si pensi alla formula «ogni altro atto o fatto» di cui all'art. 1173 c.c., nella quale sono stati – da dottrina e giurisprudenza – inclusi «principi, soprattutto di rango costituzionale» (**Cass.**

civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332), come il legittimo affidamento (v. già Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. Dir. Comm., 1956, II, 279); alla buona fede in senso oggettivo, che ha condotto alla ricca elaborazione pretoria in tema di abuso del diritto (e finanche del processo – v. Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090, in Guida al Dir., n. 11/2017, 58, e, quanto al concordato preventivo, Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, in Giur. Comm., n. 1/2017, II, 21); ai «doveri morali o sociali» di cui all’art. 2034 c.c., che hanno veicolato ossigeno nell’ordito positivo, promuovendo i doveri solidaristici nelle formazioni sociali di nuova emersione (v. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1277, in Foro It., 2014, I, 1149, con riguardo alle convivenze more uxorio); al criterio della “meritevolezza di tutela”, di cui all’art. 1322, c. 2, c.c., che, nel consentire l’adeguamento dei tipi negoziali ai mutati assetti socio-economici, ha svolto un’importante funzione di filtro degli interessi rilevanti (sull’autonomia del giudizio di meritevolezza rispetto a quello di liceità della causa: Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, 220 ss.; per un confronto con il processo civile: Ghirga, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione giudiziale, Milano, 2004); al sintagma «danno ingiusto**», che ha permesso di valorizzare le istanze di tutela, sino ad erodere il ‘dogma’ dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi.**

La straordinaria ricchezza del Codice non è certo compendiabile in un Commentario. L’Opera – che ripercorre, dalle Preleggi all’ultimo articolo, l’intero dettato positivo – ha, il ben più modesto, scopo di condividere una – infinitesimale – frazione delle, inesauribili, risorse di tale condensato di scienza giuridica.

Avv. Andrea Giordano